

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3059

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati PAZZAGLIA, TRANTINO, MACERATINI,
FRANCHI, TASSI, TREMAGLIA e VALENSISE**

(V. Stampato Camera n. 5675)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 14 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1991*

**Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e
dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione**

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.